



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

B. N. C.
FIRENZE
1174
20



1174. 20

A

REGOLAMENTO

E

TARIFFA GENERALE

DELLE POSTE DI TOSCANA.



FIRENZE

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

1827.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PLANNING OFFICE

CHICAGO, ILLINOIS

1174 20

NOTIFICAZIONE.

LA IMPERIALE E REALE CONSULTA in esecuzione degli Ordini Veneratissimi di **SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE** contenuti nel Biglietto della I. E R. Segreteria di Finanze del dì 7 del corrente Dicembre rende pubblicamente note le seguenti Sovrane Disposizioni.

Veglianti i Contratti relativi alle condotte delle Regie Poste dei cavalli fu indispensabile sostenere il privilegio della cambiatura nei contratti medesimi contemplato; ma terminando questi con l'anno cadente **SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE**, non ostante qualche ulteriore sacrificio del Regio Erario in vista di contribuire al favore, che dall'attività delle industrie individuali ottiene il comodo pubblico, prescrisse, che nelle stipulazioni da rinnovarsi l'indicato privilegio non avesse più luogo.

E volendo ora l'I. E R. A. S., che abolito il vincolo della preannunciata privativa sia con opportune discipline provveduto all'esattezza, e regolarità del servizio delle Regie Poste ha ordinato e comandato quanto appresso:

ART. I. Il primo Gennajo 1828. resterà abolito in ogni sua parte il Regolamento generale delle Poste pubblicato nel 12. Agosto 1814., ed ogni altro successivo emanato in conferma, o schiarimento del medesimo, e da detto giorno in avvenire sarà in libertà di qualunque persona di somministrare legni, e cavalli

per cambiatura, anche per le Strade Postali del Granducato, e dei viaggiatori di prevalersene in quelle stazioni delle strade predette, e con quei modi di cambiatura che ciascheduno potrà trovare del suo interesse.

ART. II. Ai Postieri resta assicurato il servizio dell'I. e R. Corte, dei corrieri ordinarj, e straordinarj, e delle staffette; ed i Principi Esteri di passaggio per i quali occorra *Comandata* saranno ugualmente serviti dai postieri predetti.

ART. III. Avranno i postieri l'obbligo di somministrare cavalli per cambiatura nel solito sistema ai particolari che ne facessero richiesta.

ART. IV. I postieri predetti, quando preservino sempre quel numero di cavalli che si rende necessario per supplire alle occorrenze del servizio a cui debbono prestarsi in ordine agli Articoli II. e III., potranno nel rimanente a guisa di ogni altro speculatore stabilire, e mantenere diligenze ordinarie, e straordinarie, vetture, ed ogni altro modo di viaggiare, che possa loro piacere.

ART. V. I postiglioni che servono in posta, o cambiatura dovranno esser vestiti dell'uniforme prescritto ai postieri dal Soprintendente al Dipartimento delle Poste, rimanendo tale spese a carico dei postieri medesimi; ed i cavalli delle rispettive Poste saranno guarniti della pelle di Tasso, e suonagli distintivi, che restano proibiti alle vetture in generale.

ART. VI. I postiglioni che, essendo in servizio di Posta, non vestiranno l'uniforme saranno per la prima volta sottoposti a seria reprimenda, per la seconda alla sospensione di esercizio da determinarsi dal Soprintendente, ed in caso di terza mancanza potranno esser licenziati. I postieri che non avranno impedito siffatto abuso soffriranno sulle sovvenzioni, che ritirano dalla Cassa del Dipartimento delle Poste delle retensioni non minori di lire quattordici per ogni trasgressione.

ART. VII. I cavalli che avranno fatto il servizio della Posta in cambiatura non potranno nel ritorno alla R. Posta dalla quale sono partiti adoprarsi per vettureggiare, o altrimenti condurre persone nel loro ritorno, ed in caso di contravvenzione il postiere al quale appartengono dovrà pagare le corse, o corsa alla Posta da cui tornano i cavalli.

ART. VIII. Saranno i postieri obbligati a dar cavalli a tutti i particolari che volessero incominciare il loro viaggio in posta, ed a mutarli alle persone, che arrivassero alle loro poste in cambiatura serviti dalla R. Posta limitrofa, come pure a farli mutare alla Posta successiva, alla quale dovrà sempre terminare la corsa di ciascheduna Posta.

ART. IX. Cessa l'obbligo di dare o mutar cavalli nel caso che questi legittimamente mancassero alla Posta, da cui alcuno voglia cominciare il viaggio, o ad altre di quelle per mezzo delle quali sia per proseguirlo. In questo secondo, quando la Posta percorsa fosse stata semplice, dovrà proseguirsi il viaggio con i medesimi cavalli all'altra Posta; ma se all'opposto la corsa fosse stata di posta e mezza, o di doppia, sarà allora permesso avanti di continuare il corso, di dare ai cavalli il riposo di un'ora per il rinfresco, che sarà a carico per due terzi del postiere proprietario dei medesimi cavalli, e per l'altro terzo del postiere la di cui Posta per mancanza di cavalli ha dovuto trapassarsi senza cambiare, ed un tal sistema si praticherà in tutte le altre Poste successive nelle quali non vi fossero cavalli, talchè l'effetto sia che non resti mai interrotto il cammino, se non per il tempo del rinfresco come sopra.

ART. X. Qualunque postiere che non avrà i cavalli occorrenti al baratto non tanto per i corrieri ordinarj, e straordinarj, quanto per i particolari, ponendo così i cavalli del postiere limitrofo nella necessità di trapassare alla Posta superiore, sarà tenuto di pagare tutte le volte a quello i di cui cavalli avranno

I *

dovuto eseguire il trapasso paoli due per ogni Gubbia, e anderà perciò che concerne il servizio dei corrieri ordinarij, e straordinarij, sottoposto alle penali inflitte dall' Articolo VI., e XV.

ART. XI. Non potranno i postieri spedire corrieri, o alcuna staffetta doppia nè fare qualunque altra spedizione a guisa di staffetta semplice, o inoltrare la spedizione di quest' ultima specie; escluso il caso in cui si tratti di dar corso a' dispacci spediti dalle superiori Autorità Locali, o da alcuno dei Regj Ufizj di Posta del Granducato (cui deve presentarsi un particolare che inviar desideri una staffetta), ovvero diretti agli Ufizj di Posta Toscani da qualche Ufizio di Posta Estero.

ART. XII. I postieri residenti nelle Città ove esista un Ufizio Regio di Posta, e quelli limitrofi alle medesime, saranno tenuti in occasione di passaggio di corrieri straordinarij destinati a rimanere, o transitare per detta Città di darne subito conto al suddetto Ufizio ordinando al postiglione di farne al di lui arrivo rapporto.

ART. XIII. I postieri saranno obbligati a mantenere nelle rispettive Poste quel numero di cavalli da tiro, e da sella, che sarà a ciascuno di essi imposto con ordine a parte dal Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste.

ART. XIV. Saranno i postieri obbligati di somministrare il numero di postiglioni e cavalli, che loro venisse dal Dipartimento Generale ricercato in rinforzo di altre Poste nel caso di *Comandate*, e passaggi straordinarij, o di dovere attivare provvisoriamente una qualche Posta, ed in ognuno di questi casi il Postiere che avrà somministrati i cavalli come sopra perciperà lire sedici per ogni Gubbia di tali cavalli, e per ciaschedun giorno che verranno tratti in viaggio come in permanenza.

ART. XV. Dovranno i postieri riservare sempre e tener pronti i cavalli necessari ai corrieri e staffette aventi corso periodico, e regolare, e sarà parimente obbligo loro di mandare

con ogni fedeltà, e diligenza espressamente per un postiglione a cavallo non minore di anni sedici, e non per altre persone a piedi, baroccianti, vetturini e postiglioni ancora in servizio a qualche legno di Posta, i Dispacci per le staffette anche straordinarie. Avvertiranno di segnare nella Lista del volo l'ora nella quale li ricevono, e li spediscono, e i nomi dei rispettivi postiglioni ai quali sono stati affidati. Il postiglione che li avrà portati non dovrà nella percorrenza impiegare un tempo maggiore di quello stabilito dall'Orario approvato sotto dì 20. Gennajo 1825. cui non s'intende fatta variazione, e dovrà trattenersi all'oggetto di vederli spedire, dichiarandosi applicabili ai postieri, e postiglioni trasgressori le misure correzionali stabilite all'Articolo VI. da estendersi in otto giorni di carcere in caso di ostinata disobbedienza.

ART. XVI. Sarà obbligo dei postieri di tener fornite le loro Poste di qualche carrettella o carrozza per prestarla ai viaggiatori che la ricercassero, dovendo questi pagare per un tal comodo paoli tre per ogni Posta semplice, ed in proporzione per le altre di maggior distanza a titolo di nolo per una carrettella, e paoli sei per una carrozza a quattro posti.

ART. XVII. Nessun postiere potrà prendere al di lui servizio un postiglione uscito da un'altra Posta senza che questi abbia il certificato di buona condotta del Maestro della Posta dalla quale è sortito: in conseguenza i postieri saranno in obbligo di rilasciare gratuitamente simili certificati ai postiglioni che escono dal loro servizio, sempre che non abbiano giuste ragioni da negarglieli, e dovranno inoltre ogni sei mesi rimettere alla Soprintendenza delle Poste uno stato che indichi i portamenti dei loro sottoposti, con tutte le avvertenze sulle avvenute ammissioni, o licenze.

ART. XVIII. I postieri non potranno esser gravati dai Terzi sui cavalli, legni, foraggi ed altri attrazzi della Posta, e non

potranno neppure soffrire sequestro sopra le somme, che a titolo di somministrazione per i loro conti correnti, o di sovvenzione, venissero ad essi accordate annualmente dal Dipartimento Generale delle Poste.

ART. XIX. Viene proibito tanto ai postieri, quanto ai postiglioni di staccare per strada porzione dei cavalli con i quali saranno partiti dalle rispettive Poste i corrieri, o viaggiatori, sotto la pena da incorrersi solidalmente dai postieri, e postiglioni di pagare ai postieri successivi l'importare della corsa per i cavalli staccati, e più tre giorni di carcere al postiglione che si rendesse recidivo in questa mancanza.

ART. XX. All'effetto di togliere qualunque ostacolo al sollecito corso della Posta ogni persona di qualunque stato, e condizione, la quale viaggi con i proprj cavalli, o in vettura, a sella, o in legno, o in qualunque altro modo, sarà obbligata di ceder la mano, e dar luogo perchè i postiglioni possano passare liberamente, e proseguire il loro cammino, e lo stesso dovrà eseguirsi tra i tiri di Posta i quali s'incontrino. I corrieri ordinarij avranno la precedenza sui particolari viaggiatori, ed i corrieri straordinarij, o in legno, o a cavallo con guida avranno il diritto di passare avanti non solo ai viaggiatori in Posta, ma ancora a qualunque altro corriere ordinario.

ART. XXI. Qualunque particolare che ordinati i cavalli in Posta, e giunti questi alla di lui abitazione non volesse, o potesse servirsene altrimenti dovrà pagare la metà della corsa per Posta semplice.

ART. XXII. I postieri non potranno in veruna forma subaffittare la condotta delle loro rispettive Poste senza espressa licenza del Soprintendente all'Ufizio Generale delle Poste alla pena della perdita in tronco della condotta medesima.

ART. XXIII. I legni a due ruote che non eccedino il carico di tre persone, e di libbre cento circa di equipaggio dovranno

esser tirati da due cavalli, eccettuate le Poste enunciate all' Articolo XXIX. alle quali dovrà aggiungersi il terzo cavallo se le persone siano quattro o l'equipaggio ascenda a libbre dugento circa, dovrà in ciascuna Posta ordinaria attaccarsi il terzo cavallo, ed a quelle descritte all' Articolo XXIX. il quarto.

ART. XXIV. I legni leggieri a quattro ruote denominati Carrettelle, che abbiano il carico di due persone, e libbre centocinquanta circa di equipaggio dovranno essere tirati da due cavalli, e da tre alle Poste notate all' Articolo XXIX. Quando le persone siano tre, o quattro, o il peso dell'equipaggio superi le libbre centocinquanta fino alle libbre dugento circa dovranno tali Carrettelle essere tirate da tre cavalli, e da quattro alle Poste designate all' Articolo predetto. Essendovi un carico superiore al già indicato tanto di persone, che di equipaggio, dovrà osservarsi a loro riguardo quanto si prescrive nel seguente Articolo rapporto alle Carrozze.

ART. XXV. Le Carrozze a quattro ruote che abbiano il carico di due fino a sei persone, e libbre trecentocinquanta circa di equipaggio dovranno essere tirate da quattro cavalli e da sei nelle Poste delle quali si parla nel precitato Articolo XXIX. Quando il carico sia maggiore tanto per il numero delle suddette persone, che per il peso del suddetto equipaggio dovranno esser tirate da sei cavalli, e da otto nelle Poste comprese nel referito Articolo.

ART. XXVI. Potrà per altro in tutti i casi sopra espressi compensarsi il maggior numero delle persone con il peso minore dell'equipaggio, e viceversa, al quale effetto ogni persona si reputerà equivalere a libbre dugento di peso.

ART. XXVII. Qualora i legni a due ruote, e le Carrettelle o Carrozze a quattro ruote abbiano un numero di persone, o un equipaggio superiore a quegli stabiliti negli Articoli che sopra, resta dichiarato che simili legni devono re-

putarsi incapaci di correre la Posta con il numero di cavalli descritto negli Articoli stessi, e potrà quindi esser questo convenuto fra i viaggiatori, ed i rispettivi postieri in giusta proporzione, restando ad una parte, ed all'altra aperto l'adito per esporre in caso di discordie parere le proprie ragioni sia all'Autorità Locale, sia al più vicino Ufizio di Posta.

ART. XXVIII. Un ragazzo sino all'età di otto anni non è considerato rapporto a peso come una persona; ma due anche al di sotto di detta età ne tengono luogo.

ART. XXIX. Le Poste alle quali dovrà come sopra aggiungersi uno più cavalli, oltre quelli determinati per tutte le altre, sono le seguenti:

PER LA STRADA ROMANA.

Da Firenze a San Casciano.

Da Castiglioncello a Siena.

Da Torrenieri alla Poderina, e (viceversa).

Dalla Poderina a Torrenieri.

Da Ricorsi a Radicofani.

PER LA STRADA BOLOGNESE.

Da Firenze a Fontebunna.

Da Montecarelli al Covigliajo.

ART. XXX. Ogni cavallo a sella non potrà oltre l'uomo esser caricato di un peso maggiore di libbre sessanta, e questo carico dovrà mettersi unicamente sulla groppa del cavallo.

ART. XXXI. Per ogni cavallo da tiro dovrà pagarsi la somma di paoli cinque per Posta, eccettuata la Posta Reale della Città di Firenze, alla quale dovrà pagarsi un paolo di più per

cavallo, e così paoli sei, ben inteso però che questo aumento dai cinque ai sei paoli debba aver luogo solamente per la prima Posta, e non altrimenti, giacchè per le ulteriori Poste, che dovessero percorrersi con i medesimi cavalli non dovrà pagarsi se non che il prezzo comune a tutte le altre Poste di paoli cinque per cavallo.

ART. XXXII. Ogni pariglia di cavalli dovrà avere il suo postiglione; il terzo, quinto, o altro cavallo potrà mandarsi senza postiglione soltanto però nel caso che sia attaccato sotto la mano del postiglione che guida una pariglia. Se sarà attaccato a perticchio avanti il timone il terzo, quinto cavallo ec. dovrà avere il suo postiglione. Ogni viaggiatore, o corriere dovrà pagare un mezzo paolo allo stalliere nell'atto dell'attacco per ogni pariglia di cavalli, ed i postiglioni dovranno avere a titolo di mercede o buonamano per ogni Posta paoli tre per ciascheduno, dovendo con l'istessa regola pagarsi ai medesimi la buonamano per quelli spazj, che siano superiori ad una Posta. Qualunque postiglione poi che inquietasse i viaggiatori o corrieri per avere una mercede o buonamano maggiore, e contro del quale venga fatto un ricorso al Dipartimento Generale delle Poste, o a qualunque altro Ufizio di Posta del Granducato anderà sottoposto alle misure stabilite dall'Articolo VI. e ricadendo ostinatamente in simile mancanza sarà inhabilitato a servire in tutte le Poste della Toscana.

ART. XXXIII. I cavalli da sella dovranno pagarsi parimente a ragione di paoli cinque per ciascun cavallo, e per ogni Posta semplice.

ART. XXXIV. Le staffette dovranno esser pagate dai particolari agli Ufizj di Posta secondo il prezzo stabilito, e i postieri saranno sodisfatti non dai particolari, ma dagli Ufizj predeuti.

ART. XXXV. Tutto ciò che si prescrive nel presente Regolamento specialmente riguardo al carico (da considerarsi al

netto dei pacchi delle lettere) e riguardo al proporzionato numero dei cavalli è applicabile ai corrieri ordinarij tanto Esteri che Toscani, salvo i particolari accordi che i corrieri stessi, ed i postieri sono autorizzati a stabilire in proposito fra loro coll'intervento del Dipartimento Generale delle Poste, e ben inteso sempre che le percorrenze dei corrieri ordinarij siano costantemente eseguite a forma della precitata tabella oraria.

I corrieri straordinarij però che viaggiassero in legno con un compagno dovranno pagare per questo paoli tre a ciascheduna Posta, oltre la solita corsa.

ART. XXXVI. Avvertiranno i postieri di eseguire e fare eseguire ai postiglioni (delle mancanze dei quali saranno responsabili) quanto viene prescritto nel presente Regolamento, specialmente di servir bene e trattare convenientemente i viaggiatori, mentre in qualunque contravvenzione incorreranno nelle pene prescritte dagli Articoli precedenti, e potranno in caso di recidive andar soggetti anche alla perdita immediata della condotta delle Poste.

ART. XXXVII. Le questioni civili che potessero insorgere sulla osservanza del presente Regolamento si tratteranno avanti i competenti Tribunali Civili, e le misure correzionali di Polizia, ove possano aver luogo, saranno da chi ne ha l'incumbenza provocate avanti le Autorità Politiche Locali, osservate le forme ed i gradi della competenza economica.

TARIFFA GENERALE

PER TUTTE LE POSTE DELLA TOSCANA.

STRADA ROMANA DA FIRENZE A PONTECENTINO NELLO STATO PONTIFICIO.

Da Firenze a S. Casciano (terzo cavallo.)	Poste	1
Da S. Casciano a Tavarnelle.	„	1
Da Tavarnelle a Poggibonsi.	„	1
Da Poggibonsi a Castiglioncello.	„	1
Da Castiglioncello a Siena (terzo cavallo.)	„	1
Da Siena a Montarone.	„	1
Da Montarone a Buonconvento.	„	1
Da Buonconvento a Torrenieri.	„	1
Da Torrenieri alla Poderina (terzo cavallo con reciprocità.)	„	1
Dalla Poderina a Ricorsi.	„	1
Da Ricorsi a Radicofani (terzo cavallo.)	„	1
Da Radicofani a Pontecentino.	„	1

STRADA TRAVERSA CHE SERVE DI COMUNICAZIONE FRA LA STRADA ROMANA, E PISANA, DA POGGIBONSI ALLA SCALA.

Chiunque dalla Strada Romana vorrà dirigere in Posta il cammino per la Traversa alla Strada Pisana, dovrà necessariamente mutare i cavalli a Poggibonsi.

Da Poggibonsi a Cammiano.	„	2
Da Cammiano alla Scala.	„	1

~~STRADA PISANA DA FIRENZE A LIVORNO, A LUCCA,
A MASSA, DI CARRARA, ED A BERCE TO NEL DUCATO
DI PARMA.~~

Da Firenze alla Lastra.	<i>Poste</i> 1
Dalla Lastra all' Ambrogiana.	" 1
Dall' Ambrogiana alla Scala.	" 1
Dalla Scala a Castel del Bosco.	" 1
Da Castel del Bosco alle Fornacette.	" 1
Dalle Fornacette a Pisa.	" 1
Da Pisa a Livorno.	" 2
Dalle Fornacette a Livorno per la Traversa del Fosso Chiaro quando sia praticabile.	" 2
Da Pisa a Lucca.	" 2
Da Lucca a Montramido (Stato Lucchese)	" 2
Da Montramido a Pietrasanta.	" 4
Da Pietrasanta a Massa.	" 4
Da Massa alla VENZA.	" 4
Dalla VENZA a Sarzana.	" 4
Da Sarzana a Terrarossa.	" 4
Da Terrarossa a Pontremoli.	" 4
Da Pontremoli a Berceto.	" 1

**STRADA TRAVERSA, CHE SERVE DI COMUNICAZIONE
FRA LA STRADA PISANA, E LA STRADA ROMANA.**

Chiunque dalla Strada Pisana vorrà arrivare in Posta per la
Traversa alla Strada Romana dovrà necessariamente mutare i
cavalli alla Scala.

Dalla Scala a Cammiano.	" 1
Da Cammiano a Poggibonsi.	" 2

**STRADA BOLOGNESE DA FIRENZE A LOJANO
NELLO STATO PONTIFICO.**

Da Firenze a Fontebuona (terzo cavallo.)	<i>Poste</i>	1
Da Fontebuona a Cafaggiolo.	„	1
Da Cafaggiolo a Monte Carelli.	„	1
Da Monte Carelli al Covigliajo (terzo cavallo)	„	1
Dal Covigliajo alle Filigare.	„	1
Dalle Filigare a Lojano.	„	1

**STRADA PISTOJESE DA FIRENZE A PISTOJA,
E DA PISTOJA A LUCCA.**

Da Firenze a Prato.	„	1 $\frac{1}{2}$
Da Prato a Pistoja.	„	1 $\frac{1}{2}$
Da Pistoja a Pescia.	„	1 $\frac{1}{2}$
Da Pescia a Lucca.	„	2

**STRADA ARETINA DA FIRENZE ALLE CASE DEL PIANO
NELLO STATO PONTIFICO.**

Da Firenze al Pontassieve.	„	1 $\frac{1}{2}$
Dal Pontassieve all'Incisa.	„	1 $\frac{1}{2}$
Dall' Incisa a S. Giovanni.	„	1
Da S. Giovanni a Levane.	„	1
Da Levane al Ponticino.	„	1
Dal Ponticino a Arezzo.	„	1
Da Arezzo a Rigutino.	„	1
Da Rigutino a Camuscia.	„	1
Da Camuscia alle Case del Piano.	„	1 $\frac{1}{2}$

Dalla Imperiale e Reale Consulta li 19. Dicembre 1827.

V. A. PUCCINI.

L. PELLI-FABBRONI.

2
11 1/2 50

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700

RECEIVED
JAN 10 1977
CHEMISTRY DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED
JAN 10 1977
CHEMISTRY DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700

1176.20



